



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

◆ Tel. 0432 / 812111 – 812112
Fax 0432 / 810065

CAP 33034
Codice fiscale 80004910305

sito internet: www.comune.fagagna.ud.it

REGOLAMENTO PER ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Così come modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 12.10.2015

Approvato con delibera C.C. n. 69 del 13.09.2007
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 28.05.2012
Modificato con delibera C.C. n. 48 del 12.10.2015

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito di competenza riservato al Comune dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla L.C. 18.10.2001 n. 3, alla L. 05.06.2003 n. 131, al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, alla L.R. 31.05.2002 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003 n. 0165/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. a cottimo fiduciario;
2. L'amministrazione diretta si riferisce all'esecuzione di lavori e di servizi effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Il cottimo fiduciario si riferisce agli interventi per i quali si rende necessario od opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a persone o imprese esterne all'amministrazione.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 €, con esclusione dell'I.V.A.
5. I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a 200.000 €, con esclusione dell'I.V.A., salvo limiti inferiori previsti dal presente regolamento.
6. L'acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a **200.000 €**, con esclusione dell'I.V.A., *fatta eccezione* dei servizi indicati al successivo art. 5, comma 1, lettera v) per i quali il limite di spesa è fissato in **€. 100.000,00=**.
7. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi al fine di sottoporli alla disciplina del presente regolamento.

Art. 3 - Responsabili del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia è avviata e disposta, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Limitatamente all'acquisizione di beni e servizi il responsabile, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità di prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 4 – Lavori in economia

1. I lavori eseguibili in economia mediante cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:
 - a) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
 - b) interventi in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 5 - Forniture e servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

- a. spese telefoniche e telegrafiche, spese per il telefax per il servizio telematico;
- b. spese relative ad acquisto di beni e servizi per convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie ed altre manifestazioni culturali e scientifiche organizzate o partecipate dall'amministrazione;
- c. spese per corsi di formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- d. divulgazione di bandi di concorso ed altri bandi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- e. acquisto di cancelleria, libri, stampe, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- f. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g. lavori di stampa, rilegatura, tipografia, litografia, riproduzione cartografica, copisteria, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- h. acquisto manutenzione e riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa e fotoriproduttori, computers e relativo materiale tecnico, ricambi ed accessori, apparecchi per registrazione acustica, visiva e di amplificazione, software e assistenza hardware e software, realizzazione ed attuazione di collegamenti telematici in genere;
- i. acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
- j. trasporti di persone e cose, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, traslochi, sdoganamento, immagazzinamento;
- k. polizze di assicurazione;
- l. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- m. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi (acquedotto, fognatura e depurazione ecc.), per le mense, per il funzionamento delle scuole, dei servizi culturali e sportivi, **di quelli legati alle competenze comunali in materia di gestione degli animali di affezione** o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- n. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- p. forniture e servizi attinenti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e, in genere, sui fabbricati di proprietà comunale;
- q. spese per la pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di aree, immobili, infrastrutture e automezzi, nonché acquisto di materiali sanitari e prestazioni di servizi sanitari;
- r. acquisto e riparazione mobili e attrezzature per uffici e servizi comunali nonché per le scuole;
- s. soggiorni climatici estivi di anziani e minori; organizzazione e gestione di "Centri Vacanze" estivi e forniture di servizi accessori;
- t. forniture di giochi, arredo urbano;
- u. sgombero neve;
- v. *servizi di architettura e ingegneria, riferiti alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse; alle prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti; alle attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice dei Contratti; alle prestazioni connesse a quelle elencate in precedenza (ad esempio prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.); ai servizi di urbanistica e paesaggistica; a ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle elencate precedentemente, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;*

z. predisposizione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e acquisto/posa segnaletica stradale verticale;

2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi.

- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per forniture e servizi

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e alle eventuali penalità previste, di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di prendere atto della facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'affidatario rescindendo il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'aggiudicatario stesso venga meno ai patti concordati.

2. Per le forniture ed i servizi di ammontare non superiore ai **40.000 €**, con esclusione dell'I.V.A., ovvero nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, può prescindersi dalla richiesta di più preventivi.

3. Nei casi previsti dal comma 2 il cottimo fiduciario può essere disciplinato mediante apposita scrittura privata semplice. Per importi superiori ai **40.000 €** e fino al limite di **200.000 €**, con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario è disciplinato mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa. Detti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art.7 – Ordinazioni in economia per beni e servizi

1. Per le forniture e i servizi di ammontare fino a 20.000 €, con esclusione dell'I.V.A., l'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso "buoni d'ordine", sottoscritti dal responsabile del servizio o in sua assenza da chi legalmente lo sostituisca, contenenti il riferimento al presente regolamento, al competente intervento di bilancio.

2. Il buono d'ordine sarà valido solo se controfirmato dal responsabile del servizio finanziario o in sua assenza da chi legalmente lo sostituisca, che attesterà il visto di copertura finanziaria.

3. L'ordinativo costituirà impegno di spesa sugli appositi stanziamenti di bilancio e, in assenza della scrittura privata semplice di cui al precedente art. 6, comma 3, sarà l'unico titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione.

4. L'ordinativo potrà essere predisposto dal responsabile del servizio, sotto la sua diretta personale responsabilità, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, tenuto ciò nondimeno conto dei seguenti criteri di massima:

- rotazione
- favorevoli precedenti esperienze
- prezzi più competitivi

Detti criteri orientativi trovano applicazione salvo il caso in cui la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, rendano cogente il ricorso a persone o imprese specifiche.

5. Per le forniture ed i servizi di ammontare da 20.000 € e fino al limite di importo di **200.000 €**, con esclusione dell'I.V.A., l'ordinazione fatta a terzi è disposta con apposita lettera previa adozione da parte del responsabile di servizio competente della determinazione di aggiudicazione, costituente il relativo impegno di spesa.

Art.8 – Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro sessanta giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 € con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo è eseguito secondo modalità stabilite dal competente responsabile di servizio.

Art.9 – Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori sono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza il personale, provvede all'acquisto dei materiali e/o all'eventuale noleggio di mezzi e attrezzature necessari per la realizzazione dei lavori.

Art.10 – Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato a norma del Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003 n. 0165/Pres. e successive modificazioni e integrazioni previa indagine di mercato fra un numero di imprese non inferiore a tre. Per lavori di importo inferiore a 40.000 € con esclusione dell'I.V.A., si può procedere ad affidamento diretto. L'affidamento è disposto nel rispetto principi di trasparenza e concorrenza evitando l'interpello reiterato di concorrenti quando vi sia conoscenza che i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

2. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni da contabilizzarsi a misura e l'importo e la tipologia dei lavori e delle somministrazioni da contabilizzarsi a corpo,
- c) le condizioni di esecuzione,
- d) il termini per l'esecuzione,
- e) le modalità di pagamento,
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto per l'amministrazione, di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

3. Per i lavori di ammontare non superiore ai 40.000 €, con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario può essere disciplinato mediante apposita scrittura privata semplice. Per importi superiori ai 40.000 € con esclusione dell'I.V.A. e fino al limite di 200.000 €, con esclusione dell'I.V.A., mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa.

4. Per importi inferiori a 40.000 €, con esclusione dell'IVA l'ordinazione è fatta a terzi mediante "buoni d'ordine". I "buoni d'ordine" dovranno contenere, eventualmente anche in allegato, le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.11 – Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei lavori:

- a) per il sistema dell' amministrazione diretta e per le forniture e/o i noleggi, con verifica effettuata a cura del responsabile del procedimento delle quantità utilizzate,
- b) per i lavori eseguiti in cottimo, su apposito documento ove sono annotati i lavori eseguiti.

Art.12 – Liquidazione, Pagamento delle spese

1. Le fatture di spesa relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione ai sensi del regolamento comunale di contabilità.
2. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
3. Per quanto riguarda i lavori in economia eseguiti mediante cottimo le liquidazioni devono essere precedute da apposita certificazione del Direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione dei lavori.
4. La certificazione deve essere corredata da apposita relazione del direttore dei lavori riportante:
 - a) le date di inizio e fine lavori,
 - b) le eventuali sospensioni, riprese, proroghe,
 - c) le eventuali perizie di variante,
 - d) le assicurazioni degli operai,
 - e) gli eventuali infortuni,
 - f) lo stato finale ed il credito dell' impresa,
 - g) le eventuali riserve dell' impresa.
5. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 con esclusione dell'I.V.A., che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, la certificazione di cui al comma 3 si considera titolo sufficiente alla liquidazione qualora riporti le indicazioni previste dalle lettere a), d) e g) del precedente comma 4.

Art.13 – Garanzie

1. L' affidatario può essere esonerato dalla costituzione di garanzia (cauzione definitiva o istituto equivalente) per gli interventi di importo inferiore a 20.000 € con esclusione dell'I.V.A.

Art.13bis – Post-informazione

1. Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario di lavori, servizi, forniture di importo superiore a 20.000,00 €, IVA esclusa , sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente dei nominativi degli affidatari;

Art.14 – Norme finali

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per quanto non in esso contenuto è fatto riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, negli artt. 67, 90, 91, 92, 93, 94 e 117 del Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003 n. 0165/Pres. e successive modificazioni e integrazioni
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali con esso incompatibili.